



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

PRESIDENZIALE N. 3/24/PRES

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA
DELIBERA N. 39/24/CSP ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8,
COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA
DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N.
680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 2102/DDA/AM - DDA/14017 - <http://giardiniblog.it>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con delibera n. 39/24/CSP del 19 marzo 2024 l'Autorità, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza DDA/14017, ha emanato un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito <http://giardiniblog.it>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Successivamente, l'Autorità ravvisava che la comunicazione di avvio del procedimento n. 2102/DDA/AM - notificata in data 7 marzo 2024 alla FAPAV in quanto soggetto che ha presentato l'istanza e alla società *OVH Groupe Sas* in quanto *registrar* del sito e fornitore dei servizi di *hosting*, alla quale risultavano riconducibili anche i *server* impiegati – per mero errore materiale non veniva notificata alla società *Starks srls*, verosimilmente titolare del sito oggetto del procedimento <http://giardiniblog.it> e già destinataria di due procedimenti n. 1382/DDA/GDS e 1993/DDA/GDS relativi al medesimo sito.

CONSIDERATO che la mancata notifica della comunicazione di avvio, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento, alla società *Starks srls* agli indirizzi mail già noti ha precluso a quest'ultima la possibilità di adeguarsi spontaneamente a quanto segnalato nella comunicazione o di presentare osservazioni ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo;

RITENUTO, pertanto, che la mancanza di tale notifica determina il venir meno dei presupposti di legittimità per l'emanazione dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito oggetto dell'istanza DDA/14017;



RITENUTO, pertanto, necessario – in attuazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza amministrativa, oltre che di economicità dei mezzi giuridici – procedere all’annullamento in autotutela della delibera n. 39/24/CSP, ai sensi dell’art. 21-*octies* della legge n. 241/1990, con effetti *ex tunc*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile dell’Autorità, fissata per il 15 maggio 2024, non consentirebbe la tempestiva adozione del presente provvedimento ai fini di minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’ordine di disabilitazione di cui alla delibera n. 39/24/CSP, e che quindi sussistono le ragioni di necessità e urgenza per procedere ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

di annullare, in sede di autotutela, la delibera n. 39/24/CSP nei termini e per i motivi espressi in motivazione dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati dagli effetti caducatori del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza.

I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono tenuti a provvedere alla riabilitazione dell’accesso al sito <https://giadiniblog.it>, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L’ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la riabilitazione del sito <https://giadiniblog.it> nei tempi e con le modalità suesposte.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è comunicato alla parte ed è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella